



# **Commissione Italo-Svizzera Per la Pesca**

## **REGOLAMENTO DELLE SEMINE** DELLA COMMISSIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

*in vigore dal*  
**1° gennaio 2025**

# Regolamento delle Semine della Commissione italo svizzera per la pesca CISPP (REG-SEM)

**In vigore dal 01.01.2025**

L'Art 16 "Semina di materiale ittico" della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (in seguito Convenzione) del 1° aprile 1989 (Stato 28 gennaio 2022) riportato qui sotto, attribuisce alla Commissione il compito di definire le specie seminabili e le altre pratiche ittiogeniche, nonché di armonizzare i ripopolamenti ittici tramite una programmazione unitaria fra gli Stati.

*Art. 16 Semina di materiale ittico*

<sup>1</sup> *Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all'autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.*

<sup>2</sup> *Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.*

Il seguente Regolamento delle semine ha il compito di regolamentare l'applicazione di questo articolo ed è stato approvato dalla Commissione italo svizzera per la pesca CISPP nella seduta di Commissione del 10.06.2024. La presente versione annulla e sostituisce la precedente, datata 1 gennaio 2016.

A partire dal 01.01.2025 saranno autorizzate solamente le richieste di semina che soddisfano i principi definiti dal presente Regolamento delle Semine. Gli enti che si occupano delle operazioni di semina dovranno sottoporre al Commissario del rispettivo stato o all'autorità da loro delegata le richieste d'autorizzazione per la semina. Inoltre entro l'entrata in vigore del Regolamento delle Semine, tutte le autorizzazioni valide dovranno essere adattate ai principi definiti del presente regolamento.

Il Commissario svizzero  
Michael Schärer



Il Commissario italiano  
Marco Zacchera



## **Art. 1 Obiettivo del Regolamento delle Semine**

<sup>1</sup> Il Regolamento delle Semine definisce nelle acque italo svizzere ai sensi dell'Art. 1 della Convenzione, le specie seminabili, le altre pratiche ittiogeniche e i principi di programmazione unitaria delle semine ai sensi dell'Art. 16 della Convenzione.

## **Art. 2 Durata di validità**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento delle Semine è valido a tempo indeterminato e viene sottoposto a revisione ogni 5 anni a partire dalla data di entrata in vigore.

<sup>2</sup> Di comune accordo tra i Commissari, previa valutazione della Sottocommissione tecnica, il Regolamento delle semine può essere sottoposto a revisione con una frequenza temporale differente da quanto stabilito al capoverso 1.

## **Art. 3 Definizioni**

<sup>1</sup> Con il termine "immissione" si intende l'introduzione volontaria o accidentale di esemplari vivi nelle acque oggetto della Convenzione indipendentemente dalle modalità e dallo scopo dell'operazione. Ai fini di questo regolamento non costituisce "immissione" il rilascio immediato del pesce catturato con strumenti di pesca dilettantistica o professionale nello stesso luogo di cattura.

<sup>2</sup> Con il termine "operazioni di semina" si intende l'immissione volontaria di esemplari di una specie ittica allo scopo di:

- a) supportare il popolamento di una specie ittica presente nelle acque comuni ma demograficamente in crisi (semina di ripopolamento);
- b) instaurare una nuova popolazione di data specie laddove essa è assente (semina di reintroduzione);
- c) incrementare temporaneamente l'abbondanza di una specie ittica presente di interesse alieutico al fine di consentirne un prelievo di pesca maggiore ma limitato nel tempo (semina di rifornimento o supplementazione).

<sup>3</sup> Con "specie ittiche presenti" s'intendono le specie acclimatate attualmente presenti nelle acque comuni così come le specie indigene estinte. Le stesse sono elencate nella Tabella 2.

<sup>4</sup> Con "altre pratiche ittiogeniche" si intende qualsivoglia intervento sugli habitat e sulla regimazione delle acque volto a migliorare lo stato di conservazione di una determinata specie ittica.

## **Art. 4 Procedura d'approvazione delle operazioni di semina**

<sup>1</sup> Le operazioni di semina vengono approvate dal Commissario o dall'autorità da lui delegata ai sensi dell'Art. 16 cpv 1 della Convenzione a condizione che vengano rispettate le condizioni definite del presente Regolamento delle Semine.

<sup>2</sup> Le richieste d'autorizzazione devono comprendere la finalità dell'operazione (ripopolamento, reintroduzione, rifornimento), la provenienza dei pesci impiegati, i luoghi di immissione, i quantitativi e gli stadi di crescita previsti, la durata temporale e tutte le informazioni necessarie alla valutazione da parte dell'autorità competente.

<sup>3</sup> Le richieste d'autorizzazione per la semina di specie presenti nelle acque comuni elencate nella Tabella 1 ma che non rispettano le indicazioni della stessa tabella oppure elencate esclusivamente nella Tabella 2 del presente Regolamento devono sottostare al parere congiunto dei due Commissari, sentita la sottocommissione tecnica CISPP.

### **Art.5 Condizioni per l'approvazione delle semine**

<sup>1</sup> Sono sempre vietate le immissioni di specie che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere ai sensi dell'Art. 16 cpv 2 della Convenzione (vedi Tab. 2), così come le operazioni di semina che non seguano i principi definiti dal presente Regolamento delle Semine.

<sup>2</sup> Di regola le condizioni per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte se:

- a. la specie è elencata nella Tabella 1 del presente Regolamento delle Semine, le operazioni di semina applicano le indicazioni specifiche definite per la specie nella stessa tabella e sono soddisfatti i punti c-f.
- b. la specie è elencata esclusivamente nella Tabella 2 e sono soddisfatti i punti c-f;
- c. sussistono uno o più fattori che rendono deficitario lo stato di conservazione di una specie e che possono essere contrastati temporaneamente tramite le operazioni di semina;
- d. il materiale da seminare proviene da materiale selvatico catturato nelle acque da ripopolare, oppure in caso di indisponibilità, dal bacino idrografico a cui appartengono le acque da ripopolare;
- e. il richiedente s'impegna a certificare l'assenza di malattie dal materiale introdotto;
- f. la documentazione presentata è completa.

### **Art. 6 Monitoraggio dell'efficacia delle semine**

<sup>1</sup> La Commissione CISPP, il Commissario del rispettivo Stato o l'autorità da lui delegata per il rilascio delle autorizzazioni possono richiedere, considerando la situazione, la specie e l'estensione delle operazioni di semina, la realizzazione di un piano di monitoraggio e di un controllo d'efficacia.

### **Art. 7 Dati statistici relativi alle operazioni di semina**

<sup>1</sup> Il numero di individui seminati per ogni stadio vitale e il corpo idrico di destinazione vengono comunicati dall'ente responsabile delle operazioni al Commissario del proprio Stato.

<sup>2</sup> Le delegazioni comunicano i relativi dati alla segreteria CISPP, la quale è incaricata dell'elaborazione, dell'archiviazione e della pubblicazione dei dati.

### **Art. 8 Altre pratiche ittiogeniche**

<sup>1</sup> Le attività ittiogeniche sono complementari alle operazioni di semina e hanno lo scopo di migliorare l'habitat di una o più specie ittiche. A titolo di esempio, esse possono prevedere (lista non esaustiva):

- interventi di rinaturazione degli habitat acquatici sommersi, di riva o degli alvei fluviali;
- la collocazione di strutture atte a favorire o migliorare il processo di deposizione delle uova dei pesci, di aumentare le aree di rifugio e di nursery per i giovani pesci;
- promuovere la dinamica naturale dei diversi ambienti favorevoli ai pesci.

<sup>2</sup> Restano riservate le disposizioni contenute negli artt. 14 e 15 della Convenzione.

### **Art. 9 Pianificazione unitaria**

<sup>1</sup> La Commissione italo svizzera per la pesca CISPP è responsabile della pianificazione unitaria delle operazioni di semina.

**Tabella 1 - Specie seminabili, disposizioni necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione e altre pratiche ittiogeniche a favore della specie.**

<b>Specie</b>	<b>Nome latino</b>	<b>Indicazioni per le operazioni di semina</b>	<b>Altre pratiche ittiogeniche</b>
Alborella	<i>Alburnus arborella</i>	Ripopolamento a scopo di reintroduzione o sostegno della popolazione presente. Prediligere immissioni di novellame	Gestione razionale della regolazione del livello lacustre. Promozione dei processi dinamici che caratterizzano la formazione e il mantenimento delle aree di frega naturali.
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Esclusivamente a scopo di reintroduzione e di sostegno della popolazione. Obbligo di certificazione assenza di <i>Anguillicola crassus</i> .	
Trota marmorata	<i>Salmo marmoratus</i>	Prediligere l'immissione della maggior parte del materiale (avannotto-estivale) negli affluenti dei due laghi e nel Fiume Tresa, con l'intento di rafforzare il carattere migratorio verso il lago come "smolt" e verso il fiume durante il periodo riproduttivo ("homing"). Subadulti e adulti possono essere immessi nelle acque comuni.	
Persico	<i>Perca fluviatilis</i>		La specie va tutelata anzitutto mediante una rigida salvaguardia delle restanti aree di frega. Posa di legnaie per la riproduzione e come zona di rifugio.
Luccio cisalpino	<i>Esox cisalpinus</i>	Prediligere le immissioni di novellame, rappresentato da avannotti non alimentati o da stadi giovanili più avanzati ("lucetti"). Particolare attenzione va posta alla selezione dei riproduttori a causa della presenza di individui di <i>Esox lucius</i> e della presenza di ibridi.	La specie va tutelata anzitutto mediante una rigida salvaguardia delle restanti aree di frega (litorali a canneto e/o con vegetazione acquatica).
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	Immettere stadi giovanili allo scopo di sostenere le popolazioni presenti Particolare attenzione va posta alla selezione dei riproduttori a causa della presenza di ibridi con il gardon ( <i>Rutilus rutilus</i> )	
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	Immettere stadi giovanili allo scopo di sostenere le popolazioni presenti	
Agone	<i>Alosa agone</i>	Immettere stadi giovanili allo scopo di sostenere le popolazioni presenti	
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	Immettere stadi giovanili allo scopo di sostenere le popolazioni presenti	
Storione	<i>Acipenser naccarii</i>		

<b>Specie</b>	<b>Nome latino</b>	<b>Indicazioni per le operazioni di semina</b>	<b>Altre pratiche ittiogeniche</b>
Gambero di fiume o dai piedi bianchi	<i>Austropotamobius pallipes</i>		
Gambero italiano	<i>Austropotamobius italicus</i>		

**Tabella 2 - Lista delle specie acclimatate presenti nelle acque comuni così come le specie indigene estinte presenti nelle acque comuni. (v=presente, x = non presente, DI = dati insufficienti)**

Nome latino	Nome volgare	Origine	Presenza attuale o storica		
			Verbano	Ceresio	Tresa
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	Autoctona	v	v	v
<i>Alburnus arborella</i>	Alborella	Autoctona	v	v	v
<i>Alosa agone</i>	Agone	Autoctona	v	v	v
<i>Alosa fallax</i>	Cheppia	Autoctona	v	v	v
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	Autoctona	v	v	v
<i>Barbus caninus</i>	Barbo canino	Autoctona	v	v	v
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo padano	Autoctona	v	v	v
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	Autoctona	v	v	v
<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite	Autoctona	v	v	v
<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	Autoctona	v	v	v
<i>Esox cisalpinus</i>	Luccio cisalpino	Autoctona	v	v	v
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello	Autoctona	v	v	v
<i>Huso huso</i>	Storione ladano	Autoctona	DI	DI	DI
<i>Lota lota</i>	Bottatrice	Autoctona	v	v	v
<i>Padogobius bonelli</i>	Ghiozzo	Autoctona	v	v	v
<i>Perca fluviatilis</i>	Pesce persico	Autoctona	v	v	v
<i>Phoxinus lumaireul</i>	Sanguinerola	Autoctona	v	v	v
<i>Romanogobio benacensis</i> (sinonimo <i>Gobio benacensis</i> )	Gobione italiano	Autoctona	v	v	v
<i>Rutilus aula</i>	Triotto	Autoctona	v	v	v
<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	Autoctona	v	v	v
<i>Salaria fluviatilis</i>	Cagnetta	Autoctona	v	v	v
<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	Autoctona	v	v	v
<i>Scardinius hesperidicus</i>	Scardola o piotta	Autoctona	v	v	v
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano italiano	Autoctona	v	v	v
<i>Telestes muticellus</i>	Vairone o strigione	Autoctona	v	v	v
<i>Tinca tinca</i>	Tinca	Autoctona	v	v	v
<i>Thymallus aeliani</i>	Temolo adriatico	Autoctona	v	DI	DI
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	Autoctona*	v	v	v
<i>Austropotamobius italicus</i>	Gambero italiano	Autoctona	v	v	v
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero dai piedi bianchi	Autoctona	v	v	v
<i>Abramis brama</i>	Abramide comune	Alloctona	DI	v	DI
<i>Barbus barbus</i>	Barbo europeo	Alloctona	v	v	v
<i>Carassius gibelio</i>	Carassio gibelio	Alloctona	v	v	v
<i>Coregonus spp.</i>	Coregone	Alloctona	x	x	x
<i>Coregonus sarnensis</i>	Bondella	Alloctona	v	x	x
<i>Coregonus supersum</i>	Lavarello	Alloctona	v	v	x
<i>Esox lucius</i>	Luccio	Alloctona	v	v	v
<i>Gobio gobio</i>	Gobione	Alloctona	v	v	v
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Acerina	Alloctona	v	x	x
<i>Ameiurus melas</i>	Pesce gatto	Alloctona	v	v	DI
<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole	Alloctona	v	v	v
<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota	Alloctona	v	v	v
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea o arcobaleno	Alloctona	v	v	v

Nome latino	Nome volgare	Origine	Presenza attuale o storica		
			Verbano	Ceresio	Tresa
<i>Rhodeus amarus</i>	Rodeo amaro	Alloctona	v	x	x
<i>Rutilus rutilus</i>	Gardon	Alloctona	v	v	v
<i>Salmo trutta</i>	Trota atlantica	Alloctona	v	v	v
<i>Salvelinus umbla</i>	Salmerino alpino	Alloctona	v	v	x
<i>Sander lucioperca</i>	Lucioperca	Alloctona	v	v	v
<i>Silurus glanis</i>	Siluro	Alloctona	v	v	v
<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	Alloctona	v	x	x
<i>Orconectes limosus</i>	Gambero americano	Alloctona	v	v	v
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Gambero dal segnale	Alloctona	v	x	x
<i>Procambarus clarkii</i>	Gambero della Louisiana	Alloctona	v	v	x

\* specie introdotta prima del 1492 e ai fini di questa lista ritenuta come autoctona.